











Aggiornamento RSPP/ASPP I LAVORI IN QUOTA

25/06/2024

a cura di F. Scippa



PROGRAMMA

- 1. Definizione
- 2. Tipologie di lavoro in quota
- 3. Normativa di riferimento Titolo IV D. Lgs 81/08
- 4. Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), con particolare riferimento alle lavorazioni in quota
- 5. Il **Regolamento 425/2016/UE**: aspetti riguardanti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- 6. La **Norma UNI 11158** sulla selezione e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto
- 7. Manutenzione e revisione dei **DPI anticaduta**
- 8. Formazione
- 9. Valutazione del rischio lavori In quota



Definizione

D. Lgs 81/08 -Titolo IV- CAPO II Art. 107. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Il legislatore non ha dato la definizione di piano stabile, ma è ormai consuetudine considerare come stabile un piano o una superficie di appoggio che non possa subire alcune effetto a causa della forza di gravità:

Terreno Piano edificio





Tipologia di lavori in quota

Tra i lavori che rientrano nella precedente definizione si possono includere, in maniera non esaustiva:

- ✓ lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi;
- ✓ lavori con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- ✓ lavori su scale;
- ✓ lavori su opere in demolizione;
- ✓ lavori su pali o tralicci;
- ✓ lavori su piattaforme di lavoro elevabili;
- ✓ altro.







Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

- 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- **2**. **Il datore di lavoro** sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.



Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

- 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
- **4. Il datore di lavoro** dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.



Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

- **5. Il datore di lavoro**, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
- **6. Il datore di lavoro** nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.



Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.





Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

- 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.





- E obbligatoria la formazione per addetti ai lavori in quota?
- Quanto deve durare?
- Quando è obbligatorio l'addestramento?
- > Dopo quanti anni si deve effettuare l'aggiornamento?











Il legislatore NON HA DEFINITO IN MANIERA UNIVOCA i requisiti di formazione per tutte le tipologie di lavoro in quota

tipologia	Rif . normativo	durata	aggiornamneto
lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi;	D.Lgs 81/08 ALLEGATO XXI	28 ore	4 ore ogni 4 anni
lavori con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;	D.Lgs 81/08 ALLEGATO XXI	32 ore	8 ore ogni 5 anni
lavori su piattaforme di lavoro elevabili	Accordo Stato Regioni del 22/02/2012	8-10-12 ore	4 ore ogni 5 anni
lavori su scale;	Art. 37 – 77 D.Lgs 81/08	NP	NP
lavori su trabattelli	Art. 37 – 77 D.Lgs 81/08	NP	NP
lavori su pali o tralicci;	Art. 37- 77 D.Lgs 81/08	NP	NP
DPI 3° categoria	Art. 77 D.Lgs 81/08	NP	NP



Lavori di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi;

4. PROGRAMMA DEI CORSI

PONTEGGI - 28 ore

Modulo giuridico - normativo (4 ore)		
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi –	2 ore	
Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni		
delle norme nei cantieri		
Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri"	2 ore	

Modulo tecnico (10 ore)		
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale,	4 ore	
disegno esecutivo, progetto		
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione		
Ancoraggi: tipologie e tecniche	2 ore	
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie	2 ore	

Modulo pratico (14 ore)		
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)	4 ore	
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)	4 ore	
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati	4 ore	
(PMTP)		
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio	2 ore	




Lavori su piattaforme di lavoro elevabili (PLE)


ALLEGATO III


Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)


1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

Esempi di PLE:














Lavori su piattaforme di lavoro elevabili (PLE)



Disegno 1. PLE rimorchiata.




Disegno 2.
PLE semovente a pantografo.



Disegno 3.

PLE semovente telescopica.



Disegno 4.
PLE su autocarro.



DPI di 3° Categoria

Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



DPI di 3° Categoria

In ogni caso **l'addestramento** <u>è indispensabile:</u>

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.





Regolamento 425/2016/UE

Il **Regolamento 425/2016/UE** stabilisce requisiti per la progettazione e fabbricazione dei DPI.

Assicura la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori, uniformando le norme in tutta l'UE.

I DPI devono essere sottoposti a valutazione della conformità e marcatura CE prima dell'immissione sul mercato.



PRIMA CATEGORIA

<u>DPI a progettazione semplice</u> destinati a salvaguardare il soggetto dal rischio di danni fisici di lieve entità ad esempio: lesioni da strumenti meccanici, da prodotti per la pulizia, da oggetti con temperatura superiore a 50°, da fenomeni atmosferici, da lievi vibrazioni, da raggi solari);



TERZA CATEGORIA

DPI a progettazione complessa destinati a salvaguardare il soggetto da rischio di morte o lesioni gravi di carattere permanente, ad esempio:

- ✓ gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici
- ✓ gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;



TERZA CATEGORIA

- ✓ i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- ✓ i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione



TERZA CATEGORIA

- ✓ i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C
- ✓ i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto
- ✓ i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.



La Norma UNI 11158

La **Norma UNI 11158:2015** fornisce linee guida per la selezione e l'uso dei DPI anticaduta.

Include criteri di scelta, istruzioni per l'uso corretto e la manutenzione dei dispositivi.

Promuove la formazione degli addetti per garantire un utilizzo sicuro ed efficace dei DPI.



RISCHIO CADUTA DALL'ALTO ED INFORTUNI

La caduta dall'alto rappresenta circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Dall'analisi di tali cadute emerge che il settore di attività maggiormente colpito è quello delle Costruzioni con oltre il 65% degli eventi accaduti, seguito, a debita distanza, dall'agricoltura con circa. l'11%.

Quali sono le possibili cause???

- ✓ Mancata valutazione del rischio ed individuazione di Misure di P&P adeguate
- ✓ Mancato o errato utilizzo di Dispositivi di protezione collettiva e/o individuale
- ✓ Mancato controllo preliminare delle attrezzature
- ✓ Mancata o insufficiente attività di informazione formazione ed addestramento
- ✓ Procedure di lavoro inadeguate
- √ ecc



CONTATTI

Phone: 081 7428720

Email: info@polodidattico.com

Website: www.polodidattico.com



- f https://www.facebook.com/polodidatticosrl
 - https://www.instagram.com/polo.didattico
 - (in) https://it.linkedin.com/company/polo-didattico-srl

